

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere

Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere

Dott. CARTA Adriana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Z.R. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1705/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 11/10/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste;

Udito il difensore Avv. Tommaso Sarzana che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

Z.R. è stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 483 c.p. perché, nella qualità di tecnico progettista incaricato di curare la pratica inerente la richiesta di permesso a costruire per la ristrutturazione di un fabbricato rurale, attestava falsamente nella tavola inerente lo stato attuale del fabbricato che il medesimo presentava muri perimetrali aventi spessore di circa cm. 50 - anziché variante da metri 1,30 a 1,70 - e di conseguenza che la superficie interna utile era pari a circa mq. 32 anziché mq. 10.

Accertato in (OMISSIS).

Il Tribunale di La Spezia - sezione distaccata di Sarzana - con sentenza in data 6.7.2007 dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di un anno di reclusione con i benefici di legge.

La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 24.9.2009, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata dall'imputato. I primi giudici di merito rilevavano che, alla luce dei rilievi fotografici effettuati dal Corpo Forestale, risultava che l'originaria struttura aveva effettivamente muri perimetrali dello spessore di

circa 50 centimetri, ma che tutt'intorno ad essa erano state addossate pietre che avevano aumentato lo spessore dei muri fino a metri 1,30/1,70, determinando un aumento del perimetro, cosicché l'imputato, riportando nel suo elaborato il nuovo maggiore perimetro risultante dall'addossamento delle pietre e indicando lo spessore del muro perimetrale sempre in cm. 50, aveva fatto conseguire ai committenti il risultato di indicare come preesistente una superficie interna utile di gran lunga maggiore rispetto a quella reale.

Avverso la predetta sentenza della Corte di appello proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo:

- che il fatto doveva essere qualificato falso in certificato di cui all'art. 481 c.p.;
- che non vi era correlazione tra l'imputazione - concernente la falsa attestazione dello spessore dei muri perimetrali - e la sentenza, che aveva fondato la propria decisione sulle dimensioni del perimetro di base del fabbricato;
- che era illogica la motivazione della sentenza, in quanto l'imputato aveva effettuato il sopralluogo nel dicembre 2002 - gennaio 2003, rilevando l'esatta misura dello spessore dei muri in cm. 50, riportando detta misura nella pianta che aveva depositato nei primi di aprile 2003 agli enti pubblici competenti.

Questa Corte, con sentenza in data 26.3.2010, annullava con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova la sentenza in data 24.9.2009, accogliendo il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte territoriale aveva fondato la responsabilità dell'imputato sulla indicazione di un'area e di perimetro di base differenti da quelli originari del rustico, fatto non contestato nel capo di imputazione.

Rilevava anche che nella sentenza impugnata non si fosse tenuto conto del fatto che la pianta del rudere era stata redatta e depositata nell'aprile 2003, mentre l'ispessimento dei muri era stato riscontrato successivamente dagli agenti del Corpo Forestale a carico dei proprietari.

Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11.10.2010, riduceva la pena, previa concessione delle attenuanti generiche, ad otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza in data 6.7.2007, con la seguente motivazione.

Preliminarmente, la Corte di appello rilevava che dagli atti emergeva incontestabilmente che l'imputato non aveva rappresentato lo stato dei luoghi effettivamente esistente al momento del suo accesso, dovendosi escludere che l'immutazione mediante l'addossamento di pietre fosse avvenuta successivamente all'accesso dell'imputato.

Questi, infatti, aveva indicato nell'elaborato grafico sospettato di falsità, depositato in data 8 aprile 2003, le dimensioni del perimetro complessivo del rustico in questione coincidenti, nella sostanza, con quelle rilevate dal Corpo Forestale nel sopralluogo effettuato il 31 marzo 2003, dimensioni che senza dubbio corrispondevano a quelle del rustico come si presentava successivamente all'aumento fittizio delle dimensioni mediante l'addossamento di pietre ai muri perimetrali.

Pertanto, a giudizio della Corte di appello, la corretta rappresentazione grafica del manufatto avrebbe dovuto indicare muri perimetrali di spessore da metri 1,30 a metri 1,70, mentre l'imputato aveva indicato lo spessore dei muri in cm. 50, compiendo consapevolmente un falso, poiché non poteva sfuggirgli la sovrapposizione di uno strato di pietre addossato al preesistente muro originario, compiuta al fine di poter modificare la superficie utile interna del rustico.

La Corte, infine, riteneva che fosse corretta la qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 483 c.p., posto che la dichiarazione sullo stato dell'immobile era destinata a costituire presupposto di verità per il successivo atto amministrativo di autorizzazione all'esecuzione

di opere di ristrutturazione, e che fosse riducibile la pena inflitta dal primo giudice, concedendo le attenuanti generiche per lo stato di incensuratezza dell'imputato e l'entità della falsità.

Avverso la sentenza del giudice di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato chiedendo, con un primo motivo, l'annullamento della sentenza per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 627 c.p.p., comma 3.

La Corte di Cassazione aveva stabilito che l'asserita mendace rappresentazione grafica del perimetro del manufatto non era indicata nè contestata nel capo di imputazione. La Corte di appello, reinterprestando la decisione dei primi giudici di merito che veniva confermata, non aveva tenuto conto che l'imputato, durante il giudizio di primo grado, aveva dichiarato di aver effettuato il sopralluogo nel dicembre 2002 - gennaio 2003, rilevando la misura dello spessore dei muri pari a cm. 50, e che solo successivamente si era verificato ad opera di terzi l'ispessimento dei muri rilevato dagli agenti del Corpo Forestale, operazione per la quale il GIP, in data 3.10.2003, aveva emesso sequestro preventivo del fabbricato nei confronti dei proprietari dello stesso.

In violazione del principio di diritto imposto dalla Corte di Cassazione, la Corte di appello non aveva preso atto che l'imputato aveva indicato l'esatto spessore dei muri, ritenendo invece, con una motivazione congetturale, che il falso si sarebbe verificato perché all'atto del sopralluogo il reale spessore dei muri sarebbe stato ben superiore.

Con un secondo motivo, i ricorrenti hanno eccepito l'errata sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito della fattispecie criminosa prevista e punita dall'art. 483 c.p., sostenendo che la giurisprudenza aveva ritenuto, in casi del tutto analoghi, la configurabilità delitto meno grave di cui all'art. 481 c.p., in quanto le planimetrie a corredo di una domanda per il rilascio di permesso di costruzione hanno natura di certificato e il geometra, abilitato a redigerle, deve considerarsi persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 c.p., n. 1.

Motivi della decisione

Con motivazione del tutto logica la Corte di appello di Genova, nel giudizio di rinvio, ha ritenuto la sussistenza della falsa attestazione addebitata all'imputato.

Allo stesso era stato contestato di aver attestato nella tavola inerente lo stato attuale del fabbricato che il medesimo presentava muri perimetrali aventi spessore di circa cm. 50, mentre invece il reale spessore dei muri variava da cm. 170 a cm. 130.

La Corte - disattendendo la tesi difensiva che al momento del sopralluogo effettuato dall'imputato non fossero stati ancora ispessiti i muri perimetrali del fabbricato - ha logicamente dedotto dalle dimensioni del perimetro complessivo del rustico riportate nella planimetria redatta dall'imputato che detto ispessimento era stato già operato al momento del sopralluogo effettuato dall'imputato, e quindi questi aveva falsamente attestato che i muri perimetrali avevano uno spessore di cm. 50.

Detta falsa attestazione era stata compiuta per consentire, nella ristrutturazione del fabbricato, di ricavare una superficie interna tre volte superiore a quella originaria.

Deve invece essere accolto il motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto, poiché questa Corte, con giurisprudenza costante, ha stabilito che le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificati ed autorizzazioni, redatte - secondo le vigenti disposizioni - dall'esercente una professione necessitante speciale abilitazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione un'esatta informazione intorno allo stato dei luoghi.

Risponde, pertanto, del delitto previsto dall'art. 481 c.p., il professionista che rediga relazioni grafiche (planimetrie) non conformi al predetto stato (V. Sez 5 sent. 5298 del 23.4.1993, Rv. 195375; Sez. 5 sent. 5098 dell'8.3.2000, Rv. 216056; Sez. 3 sent. 30401 del 23.6.2009, Rv. 244588; Sez. 5 sent. 35615 del 14.5.2010, Rv. 248878).

Il delitto non risulta ancora prescritto, in quanto all'ordinario periodo di prescrizione di anni 7 e mesi sei si deve aggiungere il periodo di sospensione della prescrizione dal 21.7.2006 al 19.1.2006, determinato dal rinvio richiesto dal difensore per aderire a una manifestazione di protesta indetta dalle Camere Penali (in tal caso non si applica il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, V. sez. 5 sent. 18071 dell'8.2.2010, Rv. 247142). Il processo, pertanto, deve essere annullato con rinvio perché, riquilibrato il fatto nei termini come sopra precisati, si determini la pena per il delitto di cui all'art. 481 c.p., tenendo conto che in ogni caso non potrà essere inflitta una pena superiore a quella inflitta dalla Corte di appello di Genova con sentenza in data 24.9.2009, essendo il divieto della reformatio in peius applicabile anche nel giudizio di rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla (V. Sez. 1 sent. 9861 del 29.9.1993, Rv. 195434).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso.